

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-60/90 *

I — Antefatti

dentamente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

A — *Ambito normativo*

1. La sfera di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la « sesta direttiva »), è specificata nel suo art. 2:

2) Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

« Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

3) (...)

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

4) L'espressione " in modo indipendente ", di cui al paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

2) le importazioni di beni ».

2. Ai sensi dell'art. 4, nn. 1, 2 e 4, della sesta direttiva:

« 1) Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipen-

Con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente

* Lingua processuale: Polandese.

vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi ».

3. In forza dell'art. 13 della sesta direttiva, gli Stati membri esonerano dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'« IVA ») talune attività. Così, in particolare, a norma dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 5, gli Stati membri esonerano dall'IVA:

« 1) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

5) le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

— dei titoli rappresentativi di merci;

— dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ».

L'origine e la portata del diritto a detrazione sono disciplinati dall'art. 17 della sesta direttiva. Ai sensi del n. 3, lett. c), di quest'ultimo, gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la detrazione o il rimborso dell'IVA se i beni e i servizi sono utilizzati ai fini

« di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità ».

B — *Antefatti della causa principale*

4. La Polysar Investments Netherlands BV (in prosieguo: la « Polysar BV »), ricorrente nella causa principale, società di diritto olandese con sede in Arnhem, possiede azioni di società straniere operanti nel settore della produzione e della vendita di gomme sintetiche e di prodotti analoghi. La Polysar BV riceve annualmente notevoli importi a titolo di dividendi e, a sua volta, versa regolarmente dividendi alla società madre. Di per sé la Polysar BV non svolge alcuna attività commerciale. Essa è una società controllata al 100% dalla Polysar Holding Ltd, con sede in Canada, la quale a sua volta è al 100% controllata dalla Polysar Ltd, anch'essa avente sede in Canada. Quest'ultima società possiede anche il 100% delle azioni della Polysar Nederland BV e il 97% delle azioni della Polysar Handelsmaatschappij BV.

5. La Polysar BV riceveva dalla pubblica amministrazione olandese un avviso di accertamento rettificativo per l'imposta sulla cifra d'affari per il periodo 1° gennaio 1981 — 31 dicembre 1985. In seguito a reclamo della Polysar BV, l'ispettorato dei dazi di importazione e delle accise di Arnhem confermava il suddetto avviso. Le parti della causa principale controvertono sulla questione se la Polysar BV abbia diritto al rimborso dell'IVA, che le è stata addebitata.

6. La Polysar BV ha quindi proposto un ricorso contro tale avviso dinanzi al Gerechtshof di Arnhem, sostenendo che essa ha diritto al rimborso dell'IVA addebitata da terzi.

7. Ritenendo che la controversia sollevi questioni interpretative riguardanti norme di diritto comunitario, il Gerechtshof di Arnhem, con pronuncia 30 gennaio 1990, ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

« 1) a) Se una holding, che non svolga attività diverse da quelle collegate alla detenzione di azioni in società controllate, debba essere considerata soggetto passivo ai sensi degli artt. 4 e 17 della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

b) Qualora la suddetta questione debba essere risolta negativamente, se comunque sussista obbligo di imposta quando la holding costituisce un elemento in un gruppo di dimensioni mondiali e fa parte integrante di detto gruppo che, per lo più, appare all'esterno con un solo nome, vale a dire col nome del gruppo stesso.

2) a) Qualora una holding debba essere considerata soggetto passivo, se le operazioni da essa svolte in quanto tale siano operazioni ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della suddetta direttiva, cosicché le stesse devono essere ritenute servizi

esenti dall'imposta sulla cifra d'affari e la relativa imposta sulla cifra d'affari addebitata da terzi non dev'essere considerata per la detrazione.

b) Qualora la questione di cui al punto 2), lett. a), sia risolta affermativamente, se debba essere diversa la soluzione quando il gruppo, cui appartiene la holding, svolge in quanto tale, secondo criteri CEE, esclusivamente prestazioni imponibili ai sensi della suddetta sesta direttiva ».

II — Procedimento

8. Il provvedimento di rinvio del Gerechtshof di Arnhem è stato registrato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1990.

9. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte:

— la Polysar BV, con l'avv. N. R. Jansen, Belastingadviseur,

— il governo olandese, con il sig. B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri,

— il governo francese, con il sig. Philippe Pouzoulet, in qualità di agente del governo, assistito dal sig. Géraud de Berghes, in qualità di agente supplente,

— la Commissione delle Comunità europee, con i sigg. Johannes Føns Buhl, consigliere giuridico presso la Commissione, e Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

11. Con ordinanza 16 gennaio 1991, la Corte, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha assegnato la causa alla Sesta Sezione.

III — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

A — Sulla questione 1), lett. a)

12. La *Polysar BV* ritiene che occorra risolvere tale questione in senso affermativo.

Richiamandosi all'art. 4, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva, la *Polysar BV* sostiene che una holding, quando possiede azioni in società controllate allo scopo di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, è un soggetto passivo ai sensi dell'art. 4, n. 1, della sesta direttiva. Le azioni sono beni incorporali che possono essere oggetto di sfruttamento. Tale sfruttamento è stabile quando i dividendi annuali sono versati per parecchi anni consecutivi. Se un'attività del genere non facesse sorgere in capo a chi l'esercita la qualità di soggetto passivo,

sussisterebbe una disparità di trattamento in rapporto all'attività di investimento e di gestione, a seconda che la si svolga in relazione a beni mobili o ad altri beni, per esempio beni immobili. Sussisterebbe parimenti una disparità di trattamento tra le persone giuridiche che finanziano società controllate mediante capitali propri (acquistandone quote azionarie) e quelle che le finanziano con capitali altrui (cioè, contraendo mutui).

13. Secondo il *governo olandese*, una holding « pura », che si occupa unicamente della detenzione di azioni e di attività esercitate in quanto azionista, come la riscossione e il trasferimento dei dividendi nell'ambito di tali attività, non possiede la qualità di operatore economico o di soggetto passivo, né in quanto operatore indipendente, né in quanto ente facente parte di una unità fiscale. Questa holding non può reclamare il diritto alla detrazione di cui all'art. 17 della sesta direttiva.

Dalla giurisprudenza della Corte (e, in particolare, dalla sentenza 26 marzo 1987, Commissione/Regno dei Paesi Bassi, causa 235/85, Racc. pag. 1471) emerge che la sesta direttiva attribuisce all'IVA una sfera di applicazione molto ampia. Tuttavia, anche qualora la nozione di « attività economiche » ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva avesse un'estesa sfera di applicazione, quest'ultima non comprenderebbe comunque gli atti compiuti esclusivamente per conto proprio. Solo le attività esercitate per conto di terzi, o strettamente connesse a tali attività, devono qualificarsi « attività economiche », ai sensi di tale articolo. L'art. 2, n. 1, della sesta direttiva riprende questa idea, poiché le nozioni di « cessioni » e di « prestazione di servizi » implicano che soltanto attività economiche esercitate per conto di terzi sono interessate da questa direttiva. Una

holding « pura », simile a un azionista individuale, si occupa unicamente di gestione patrimoniale e, a questo titolo, non esercita attività riguardanti la società di cui essa possiede le azioni. Attività del genere non sono prestazioni economiche. Ne consegue che i dividendi riscossi da tali società non devono ritenersi compensi assoggettati all'imposta sulla cifra d'affari.

— vuoi soltanto dividendi.

Il governo francese esamina nell'ordine la situazione della holding in questi tre casi con riguardo alla sesta direttiva.

Una holding « pura » non può neanche far parte di un'unità fiscale, definita « unico soggetto passivo » ai sensi dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva. Secondo il governo olandese, le persone giuridiche non operanti direttamente in ambito economico non sono mai strettamente vincolate sul piano economico ad altre persone al punto da formare con esse un'unità. La giurisprudenza olandese relativa alla nozione di unità fiscale conferma tale tesi (Hoge Raad, 1° aprile 1987, n. 23644, BNB 1987/203).

Per quanto riguarda il primo caso, dal combinato disposto degli artt. 2 e 4, nn. 1 e 4, della sesta direttiva discende che una holding che offre servizi alle sue società controllate in veste di centro direzionale, dietro versamento di commissioni (« management fees »), deve venir ricompresa nella sfera di applicazione dell'IVA e dev'essere considerata soggetto passivo. L'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva corrobora questa tesi.

14. Secondo il *governo francese* la questione pregiudiziale equivale a chiedersi se una holding, che esercita unicamente attività connesse alla detenzione di azioni in società controllate, debba essere considerata soggetto passivo ai sensi degli artt. 7 e 17 della sesta direttiva, qualora la sua attività consista nel ricevere:

Per quanto riguarda il secondo caso, il governo francese ritiene che la holding, che percepisce interessi a motivo della sua attività di mutuante, sia soggetto passivo dell'IVA a norma dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva, il quale dispone che gli Stati membri esonerano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi. Tale esenzione è necessaria proprio in quanto queste operazioni devono situarsi nella sfera di applicazione dell'IVA. La concessione di un credito si traduce nella messa a disposizione di fondi dietro compenso, vale a dire l'interesse. Si tratta pertanto di una prestazione di servizi, a titolo oneroso, esentata, che rientra nella sfera di applicazione dell'IVA quando è effettuata a titolo abituale. La holding non dispone in tal caso di un diritto a detrazione.

— vuoi dividendi, interessi e commissioni;

— vuoi dividendi e interessi;

Per quanto riguarda il terzo caso, il governo francese ritiene che dal punto di vista eco-

nomico la holding debba essere considerata non attivamente partecipe della direzione delle società controllate. Occorre tuttavia definire la natura dei dividendi. A sostegno della tesi secondo la quale essi costituiscono la retribuzione di un servizio prestato, costituito dalla messa a disposizione di capitali, occorre osservare che, da un lato, le quote sociali possedute nelle società controllate sono un bene incorporale, destinato a produrre introiti aventi carattere di stabilità, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva e, dall'altro, che la riscossione di dividendi si ricollega a un'operazione relativa ad azioni, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Tuttavia, questa tesi è contraddetta dallo spirito e dagli scopi del sistema comune dell'IVA, quali risultano dal secondo ed ottavo "considerando" della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), secondo i quali la necessità di realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari mira all'eliminazione dei fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza e, pertanto, a giungere ad una neutralità concorrenziale nel senso che, all'interno di ciascun paese, sulle merci di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione. Per raggiungere tale obiettivo l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'IVA che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. Orbene, i dividendi non gravano mai sul costo degli elementi del prezzo, contrariamente agli interessi o alle commissioni di cui sopra. Il dividendo non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ai sensi della sesta direttiva, poiché esso va considerato come ripartizione di utili, e così non rientra nella sfera di applicazione dell'IVA. La holding non è pertanto soggetto passivo nel terzo caso.

15. Secondo il governo francese, la portata del diritto a detrazione è determinata dagli artt. 17-20 della sesta direttiva.

Pertanto, nel terzo caso, la holding non ha diritto a detrazione poiché compie soltanto operazioni situate al di fuori della sfera di applicazione dell'IVA e non è quindi un soggetto passivo.

Nemmeno nel secondo caso la holding dispone di un diritto a detrazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva. D'altronde, se il dividendo fosse considerato corrispettivo della prestazione di servizi, esentato in forza dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, il dividendo proveniente da imprese con sede in paesi terzi attribuirebbe alla holding un diritto a detrazione in forza del suddetto art. 17, il che non è conforme agli scopi della sesta direttiva.

Infine, nel primo caso, la holding gode di un diritto a detrazione ai sensi degli artt. 17, n. 5, e 19 della sesta direttiva, per il prorata dell'IVA relativo all'importo riguardante le operazioni soggette all'imposta. Questo diritto a detrazione vale allo stesso modo per la holding quando lo Stato membro dove essa ha sede esercita la facoltà di cui all'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva.

16. Il governo francese suggerisce alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel modo seguente:

« Una holding che eserciti unicamente le attività connesse al possesso di azioni in società controllate:

— non è soggetto passivo ai sensi degli artt. 4 e 17 della sesta direttiva IVA, se percepisce solo dividendi dalle sue società controllate;

— è un soggetto passivo esente se, oltre a riscuotere dividendi, effettua talune prestazioni di servizi finanziari indicate nell'art. 13, parte B, lett. d), della direttiva;

— è un soggetto passivo assoggettato in parte all'IVA se, oltre alla riscossione di dividendi ed alla prestazione di servizi finanziari, effettua prestazioni di servizi soggetti a imposizione in forza degli artt. 4 e 6 della sesta direttiva, che non godono di alcuna esenzione. In tale circostanza, si può detrarre solo l'IVA riguardante i beni e servizi impiegati ai fini di operazioni che diano diritto a detrazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 17, n. 2, di detta direttiva ».

17. Preliminarmente, la Commissione precisa che occorre distinguere tre tipi di holding:

— primo tipo: la holding che ha il solo obbligo di raccogliere i dividendi delle società controllate e di versarli ai suoi azionisti;

— secondo tipo: la holding che esercita inoltre attività finanziarie di investimento collegate al possesso di azioni in altre società;

— terzo tipo: la holding che, oltre alle attività finanziarie, fornisce alle sue società controllate altri servizi dietro assegnazione dei costi a queste ultime.

Secondo la Commissione, nel primo caso non sussiste un obbligo d'imposta ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva. Nel secondo caso sussiste detto obbligo, ma solo per i servizi oggetto di esenzione in forza dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Nel terzo caso si tratta di un soggetto passivo che fornisce servizi talvolta esenti, talaltra no. Di conseguenza, nel primo e nel secondo caso l'IVA pagata a terzi non si può detrarre; nel terzo caso la detrazione è parzialmente ammessa; in quanto riguarda servizi non finanziari, secondo il principio del prorata di cui all'art. 17, n. 5, integrato dall'art. 19 della sesta direttiva.

18. Secondo la Commissione, la Polysar BV è una holding del primo tipo e pertanto non è soggetto passivo. Tuttavia, non si deve escludere che la Polysar BV rientri nel secondo tipo, tenuto conto del fatto che essa è un'« investment company », che esercita soltanto attività connesse alla detenzione di azioni.

19. La Commissione suggerisce di risolvere in senso negativo la prima questione, salvo che il giudice nazionale non constati che la Polysar BV fornisce servizi finanziari che vanno al di là delle attività connesse semplicemente alla detenzione di azioni. Di conseguenza, la Commissione suggerisce alla Corte di risolvere la questione nel modo seguente:

« Una holding che esercita soltanto attività connesse alla detenzione e alla gestione di azioni in società controllate non dev'essere considerata soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva IVA ».

B — *Sulla questione 1), lett. b)*

20. Secondo la *Polysar BV*, in caso di soluzione negativa della questione 1), lett. a), sussiste obbligo d'imposta se la holding costituisce un elemento in un gruppo di dimensioni mondiali e fa parte integrante di detto gruppo che, per lo più, appare all'esterno con un solo nome, vale a dire col nome del gruppo stesso. Il gruppo, essendo un'impresa di dimensioni mondiali, è, come tale, soggetto passivo e tutti gli elementi del gruppo fanno parte in tal caso di questo soggetto passivo. Le parti devono essere considerate quindi soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della sesta direttiva e possono detrarre l'IVA quando il gruppo, in quanto tale, effettua prestazioni imponibili ai sensi delle norme comunitarie.

La suddivisione delle diverse parti del gruppo in paesi differenti non contraddice questa tesi, poiché l'espressione « (...) in qualsiasi luogo (...) » ex art. 4, n. 1, della sesta direttiva implica che un soggetto passivo che possieda società controllate in più paesi possa esser ritenuto tale nel suo insieme.

Peraltro, il principio della neutralità fiscale verrebbe violato se un gruppo, composto da più persone giuridiche, potesse essere considerato soggetto passivo in relazione ad alcune di esse, giungendosi in tal modo a un possibile cumulo della riscossione dell'IVA.

21. Il *governo olandese* ritiene che ci possa essere una holding la quale, a causa della sua condotta nei confronti delle società controllate, si differenzia da un azionista individuale al punto che sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo del sistema IVA il fatto di non considerarla un soggetto passivo. Occorre, pertanto, non negarle il diritto alla detrazione qualora si tratti di una holding che svolge in seno al gruppo una funzione economica essenziale a vantaggio di tutte le società ad essa collegate. Ciò può verificarsi per una holding che faccia parte di un gruppo, di dimensioni mondiali o regionali, e che svolga in questo gruppo la funzione di organo decisionale e direzionale al servizio delle società di gestione operanti all'interno del gruppo. Questa situazione può essere rafforzata dal fatto che alcuni amministratori importanti del gruppo siedano in questa holding, oppure dal fatto che la holding, oltre alla detenzione di azioni, svolga anche altre attività per conto del gruppo, quali attività di organizzazione aziendale, di finanziamento e di consulenza. Siffatta società, in quanto organo decisionale e direzionale, svolge così una funzione economica essenziale in seno al gruppo e, in qualche modo, fa parte di ciascuna delle società di gestione, alle quali infatti può essere equiparata.

Il *governo olandese* ritiene che una holding che assuma in seno al gruppo un ruolo del genere faccia parte dell'unità fiscale ai sensi dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta

direttiva. Lo stretto rapporto esistente tra le attività di questa holding e le attività imprenditoriali delle società di gestione fa giustamente pensare all'esistenza di uno stretto nesso economico tra succursali e holding. Dal punto di vista dei rapporti all'interno del gruppo, esse sono quindi strettamente vincolate sul piano finanziario dell'organizzazione. Per quanto riguarda il diritto a detrazione, a norma dell'art. 17 della sesta direttiva, l'unità fiscale, avendo la qualità di soggetto passivo, può detrarre l'imposta qualora essa fornisca prestazioni imponibili.

Il fatto che la holding, organo decisionale e amministrativo, possa essere equiparata ad ognuna delle società di gestione è corroborato dalla circostanza che le spese di tale holding in genere si ripercuotono su dette società. Stando così le cose, il governo olandese conclude che, qualora non esistesse unità fiscale, sarebbe opportuno accordare alla holding, organo decisionale e amministrativo, un diritto a detrazione. Tenuto conto della posizione di questa holding rispetto alle società di gestione, è logico fissare il tasso di detrazione in funzione di quello cui avrebbero diritto le società di gestione. A sostegno di questa tesi del diritto a detrazione, il governo olandese fa riferimento alla sentenza 8 marzo 1988, Intiem (causa 165/86, Racc. pag. 1471), dalla quale occorre dedurre che il diritto a detrazione ha una sfera di applicazione più estesa di quanto non farebbe pensare il dettato delle disposizioni della sesta direttiva. Il meccanismo di detrazione deve applicarsi in modo tale che la sua sfera di applicazione corrisponda all'ambito delle attività professionali del soggetto passivo. Per analogia, bisogna non escludere il diritto a detrazione qualora una holding, organo decisionale e amministrativo, sia in realtà equiparata alle società di gestione.

In conclusione, il governo olandese suggerisce di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale 1), lett. b). In una fattispecie quale quella a fondamento della controversia principale, non esiste né obbligo fiscale né diritto a detrazione, poiché pare che la Polysar BV non sia una società holding, organo decisionale e amministrativo, in considerazione della sua posizione all'interno del gruppo.

22. A parere del *governo francese* l'analisi da esso sviluppata riguardo alla soluzione da dare alla questione pregiudiziale 1), lett. a), è indipendente dal se la holding faccia parte di un gruppo di dimensioni mondiali. Infatti, l'art. 4, n. 4, secondo comma, della suddetta sesta direttiva non può essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo persone stabilite in Stati differenti, non importa se Stati membri o paesi terzi. La qualità di soggetto passivo deve valutarsi all'interno del paese. Il governo francese suggerisce pertanto di risolvere la seconda questione sollevata dal *Gerechtshof di Arnhem* nel senso che, in applicazione degli artt. 2-4 della sesta direttiva, la qualità di soggetto passivo si valuta all'interno del paese, ai sensi dell'art. 3 di quest'ultima.

23. Secondo la *Commissione* non ha importanza il fatto che la holding di cui trattasi sia o meno un elemento in un gruppo di dimensioni mondiali. Affinché si abbia obbligo d'imposta ai sensi dell'art. 4, n. 1, della sesta direttiva, occorre che una società eserciti le attività economiche di cui all'art. 4, n. 2. Se ciò non si verificasse, la sua appartenenza a un gruppo di dimensioni internazionali non cambierebbe nulla per quanto riguarda il fatto che essa non è assoggettata all'IVA. La *Commissione* suggerisce alla Corte di risolvere la questione nel senso che è privo d'importanza il fatto che la holding

faccia parte integrante di un gruppo di dimensioni internazionali, di cui altre società svolgono prestazioni soggette a imposizione.

C — *Sulle questioni 2), lett. a), e 2), lett. b)*

24. La *Polysar BV* da un lato ritiene che, ammesso che una holding debba essere ritenuta un soggetto passivo, le attività che essa esercita costituiscano operazioni ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Si tratta di operazioni relative ad azioni di società, ai sensi di questa norma. Di conseguenza, non esiste diritto a detrazione dell'imposta, fatta salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva.

D'altro canto la *Polysar BV* aggiunge che, nel caso in cui si debba risolvere la questione 1), lett. b), nel senso che la holding è un soggetto passivo, si tratta di un soggetto passivo facente parte di un gruppo di dimensioni mondiali. In quanto tale, il soggetto passivo ha diritto a detrazione qualora il gruppo compia prestazioni imponibili ai sensi del diritto comunitario.

25. Per quanto riguarda la questione 2), lett. b), la *Polysar BV* ritiene che la soluzione debba essere diversa qualora la holding, in quanto elemento del gruppo di dimensioni mondiali, debba essere ritenuta soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della sesta direttiva. Infatti, in una situazione del genere, esiste un diritto a detrazione dell'imposta sulla cifra d'affari quando il gruppo in quanto tale effettua prestazioni imponibili secondo il diritto comunitario.

26. Il *governo olandese* reputa che, qualora si dovesse ritenere che una holding, che si occupa unicamente della detenzione di azioni e di attività strettamente connesse a tale detenzione, sia un soggetto passivo, la detrazione e tali attività siano operazioni ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Pertanto non vi è alcun motivo di considerare un'attività del genere da un punto di vista fiscale. Un diritto a detrazione esiste in tal caso solo in base all'art. 17, n. 3, lett. d), della sesta direttiva. Solo nell'ambito di una holding, organo decisionale e amministrativo, non dovrebbe escludersi il diritto a detrazione se e qualora le società di gestione ad essa vincolate abbiano diritto alla detrazione.

27. Il *governo francese*, alla luce delle soluzioni da esso suggerite per le due prime questioni, ritiene che non occorra risolvere le questioni 2), lett. a), e 2), lett. b), poste dal giudice a quo.

28. A parere della *Commissione*, la holding che, da un lato, raccoglie i dividendi dalle sue società controllate e li ridistribuisce ai suoi azionisti e, dall'altro, esercita attività finanziarie non è soggetto passivo per le attività riguardanti il dividendo ed è soggetto passivo esentato per quanto riguarda le attività finanziarie. Le cose starebbero altrimenti solo se l'IVA pagata si riferisse ad attività diverse da quelle esenti.

29. Per quanto concerne la questione 2), lett. b), la *Commissione* rileva che il giudice a quo pone in pratica la questione se la *Polysar BV*, insieme ad altre società *Polysar* le cui attività non sono esenti da imposta, faccia parte di un'unità fiscale ai sensi dell'art. 4, n. 4, della sesta direttiva. È compito del giudice nazionale accertare se i requisiti di

fatto posti da tale articolo fossero soddisfatti nel caso di specie. Secondo la Commissione, la Polysar BV non fa parte di un'unità fiscale. Infatti, solo le persone fisiche o giuridiche stabilite all'interno di un solo Stato membro possono costituire un'unità fiscale. Secondo l'organigramma del gruppo Polysar, le società olandesi Polysar Nederland BV e Polysar Handelsmaatschappij BV sono società controllate dalla società madre Polysar Ltd — nella misura, rispettivamente, del 100% e del 97% — e non dalla Polysar BV. L'una è una società di produzione, l'altra di vendita. Stando così le cose, non è possibile sostenere che la Polysar BV sia strettamente vincolata a queste società sul piano finanziario, economico e organizzativo.

30. In conclusione, la Commissione suggerisce alla Corte di risolvere le questioni 2), lett. a), e 2), lett. b) nel modo seguente:

« Le prestazioni di natura finanziaria fornite da una holding, oltre alle attività connesse alla detenzione e alla gestione di partecipazioni azionarie in società controllate, ma che sono in relazione con queste ultime, sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva IVA. Quanto alla soluzione per la prima e la seconda questione, il fatto che la società holding faccia parte integrante di un gruppo di dimensioni internazionali, di cui altre società forniscono prestazioni imponibili, è privo di rilevanza ».

G. F. Mancini
giudice relatore